

avrebbe potuto ottenere la stabilità di simili tabelle.

Del suo provvedimento una cosa sola è certa: i 40 milioni che porta via ai possessori delle cartelle. Ed Ella non può, con eguale certezza, ritenere che il Banco si gioverà dello sgravio di una eguale somma.

Non può fare, quindi, assegnamento in modo assoluto sugli effetti, che spera da questo suo provvedimento.

Ma anche quando questi effetti approdassero, sarebbero a lunga scadenza. Perchè dunque tanta urgenza per l'applicazione?

Rimane perciò inesplicabile l'insistenza dell'onorevole Luzzatti.

A me premeva, come meridionale, di dare ragione del mio voto, che non è favorevole ai provvedimenti proposti, perchè come ho dimostrato sono prematuri o pericolosi. Sarei stato lietissimo di seguire il ministro nello studio sincero e sereno dei suoi buoni proponimenti. Ma quando Egli, con una procedura sommaria, ci vuole obbligare a bere o affogare, io non bevo e non affogo. (*Benissimo!*)

**Presidente.** L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

**Casalini.** Mi dispiace di dover combattere le proposte di un uomo che stimo ed amo; se le avessi credute soltanto inefficaci mi sarei taciuto, ma le credo dannose e perciò mi trovo nella necessità di esporre le ragioni del mio convincimento.

L'onorevole ministro ci propone un sistema che dice imitazione del sistema inglese, ridotto entro i termini in cui esso è possibile in Italia; dunque per esaminare queste proposte debbo prima di tutto dimostrare in pochissime parole che cosa sia il tipo inglese, e vedere poi a quale risultato ci condurrebbe la copia che ci viene proposta.

È inutile che ricordi all'onorevole ministro, tanto più dotto di me, come venne fatto l'atto del 1844; con esso si voleva perre un limite legale alla emissione dei biglietti, e si credeva di istituire un congegno autonomo per impedire l'efflusso dell'oro dall'Inghilterra. Gli stessi autori dell'atto dovettero riconoscere poi che non ottennero il risultato propostosi: l'unico intento raggiunto fu di mettere un limite legale alla emissione, e neppure questo fu raggiunto appieno, perchè il limite non fu poi potuto mantenere nei momenti di crisi.

Se dal 1844 in poi la Banca di Inghilterra potè funzionare con piena soddisfazione

del paese, non fu per l'atto, fu unicamente perchè la direzione della Banca arrivò a intendere le leggi del cambio internazionale, e capì finalmente che la Banca aveva due compiti da soddisfare, cioè curare non solo l'interesse privato, ma anche l'interesse pubblico, nè mise mai più in contrasto, come avevano fatto prima, l'interesse privato col pubblico. È l'amministrazione della Banca che rese possibile l'atto del 1844, non fu la sua disposizione legislativa.

L'atto del 1844 non fece altro che assegnare al dipartimento dell'emissione una certa quantità di valori, e tutto l'oro disponibile, e stabilire che il dipartimento dell'emissione consegnasse al dipartimento di Banca altrettanti biglietti, coi quali il dipartimento di Banca operasse.

Gli autori dell'atto credevano che i biglietti in circolazione e l'oro depositato automaticamente si compensassero, ma i *chèques* sui depositi fecero uscire l'oro senza rimettere i biglietti. L'onorevole ministro lo sa meglio di me. Che cosa facciamo noi? Lasciamo inalterata la situazione com'è, e dichiariamo solo un diritto di prelazione ai biglietti sopra le migliori attività delle Banche.

Questo diritto di prelazione a primo aspetto offende i diritti dei terzi, ma se guardiamo bene, siccome questi terzi in fine sono crediti in conto corrente, che possono venire ritirati, così parmi che il dubbio si possa risolvere a favore della proposta.

Presso le nostre Banche di emissione il conto corrente fruttifero ha preso uno sviluppo abbastanza importante, ma perchè? Per un sottinteso, che cioè mentre legalmente la Banca ha diritto al preavviso, invece praticamente il deposito è a vista. Questo sottinteso fa sì che da una parte la Banca ha il vantaggio di non tenere la riserva del 40 per cento e dall'altra il depositante conta sul ritiro a vista, e tiene i fondi preferibilmente presso la Banca di emissione; se il depositante in conto corrente credesse che un giorno qualunque la Banca attuasse il diritto di preavviso, esso ritirerebbe sicuramente il conto corrente.

Se si fosse mantenuto per la Banca d'Italia il termine del 1° gennaio per l'applicazione, i depositanti in conto corrente non avrebbero potuto ritirare i loro depositi, e sarebbero quindi stati lesi nei loro diritti, ma coll'aver portato il termine al 1° luglio